

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO – UNGHERESE BOLOGNA

STATUTO

DEFINIZIONE E SCOPI

Art. 1.

L'Associazione Culturale Italo – Ungherese è un Ente autonomo e indipendente, organizzato democraticamente dai soci come promotore dello sviluppo dei rapporti italo – ungheresi a tutti i livelli e in tutti i settori, escluse le attività a scopo di lucro.

La sede è a Bologna.

Svolge attività culturali, ricreative, creative, sportive, turistiche e del tempo libero rivolte a tutte le età, nella completa autonomia, nello spirito delle Costituzioni della Repubblica Italiana e della Repubblica Ungherese e secondo i principi ispiratori della Carta dell'O.N.U., degli Atti Internazionali e delle Dichiarazioni riconosciute universalmente per il progresso civile e per la costruzione dell'Europa.

Promuove la conoscenza della cultura, della scienza, della storia e della vita sociale nei due Paesi.

Vuole favorire iniziative per sviluppare ed estendere l'apprendimento delle lingue e letterature ungherese e italiana, soprattutto fra le giovani generazioni, quindi organizzare attività educative e formative.

Coordina e valorizza l'operato di quanti, in Italia e in Ungheria, Persone, Enti o Istituti intendano interessarsi delle tematiche generali e specifiche sopra riportate.

Opera a mezzo di conferenze, seminari, mostre, iniziative editoriali, proiezioni cinematografiche, teleconferenze, spettacoli teatrali e musicali ed altre manifestazioni consimili al fine di consolidare scambievoli rapporti tra Persone, Enti, Istituti, Scuole, Organizzazioni con fini sociali, sportivi e centri culturali dei due Paesi.

Inoltre vuole favorire Patti di gemellaggio, d'intesa con i soggetti interessati, tra Istituzioni, Enti locali italiani e ungheresi.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 2.

Possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza distinzione di razza, di convinzioni politiche e ideologiche, di religione professata, di nazionalità, nella completa uguaglianza.

Ogni cittadino che desidera diventare Socio dovrà presentare domanda di iscrizione al C.D.

Il socio, al momento dell'ammissione, riceverà la tessera sociale, versando la quota ordinaria di iscrizione e impegnandosi ad osservare lo Statuto.

Art. 3.

La quota della tessera sociale è fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo.
Le somme versate per la tessera e i vari contributi non sono rimborsabili in nessun caso.
Nessun socio può vantare diritti su qualsiasi cosa acquisita in nome dell'Associazione.
I rapporti fra i Soci devono essere caratterizzati dalla massima lealtà e rispetto reciproco.

Art. 4.

Gli operatori di qualsiasi livello: dirigenti, organizzatori, tecnici e in genere qualsiasi socio, svolgono attività nel principio del volontariato, senza retribuzione di nessuna natura, ad eccezione delle spese inerenti l'espletamento delle loro funzioni.

PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 5.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione, dai vari materiali culturali e sportivi;
- b) dalle quote sociali ordinarie e straordinarie;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti da parte di organizzazioni democratiche, da Enti pubblici e da privati senza ingerenze;
- d) da eventuali ricavati derivanti da prestazioni di servizio nei confronti di Terzi da parte della stessa Associazione, come traduzioni, interpretariato e ricavati da mostre, turismo ed organizzazione di manifestazioni varie.

Art. 6.

Il bilancio consuntivo comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere esposto chiaramente entro il 30 giugno di ogni anno nei locali dell'Associazione.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere illustrati nei particolari dal Consiglio Direttivo nella prima Assemblea ordinaria.

ASSEMBLEE ED ORGANI SOCIALI

Art. 7.

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) Assemblea
- b) Comitato di Presidenza Onoraria
- c) Consiglio Direttivo
- d) Presidente
- e) Segretario Generale o Direttore
- f) Tesoriere

Art. 8.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata con annuncio scritto e recapitato a domicilio, almeno 15 giorni prima della stessa, con l'indicazione della sede, del giorno e ora della prima convocazione e della seconda convocazione e relativo ordine del giorno.

Art. 9.

L'Assemblea ordinaria generale viene convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di oltre la metà degli iscritti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione delibera validamente a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

Inoltre:

- a) discute ed approva gli indirizzi generali della programmazione delle attività;
- b) approva o disapprova il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché i programmi delle attività presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) elegge nei tempi stabiliti le nuove cariche sociali.

Le Assemblee generali sono presiedute da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa.

Le deliberazioni devono essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 10.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/3 dell'Assemblea.

Le votazioni per l'elezione del nuovo C.D. possono avvenire anche per posta tramite scheda elettorale.

Art. 11.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole dei 3/5 dei soci in prima convocazione o il voto favorevole di oltre la metà dei soci presenti in Assemblea in seconda convocazione.

Art. 12.

Un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in Assemblea generale.

La delega va presentata al Presidente dell'Assemblea.

In caso di elezione per via postale non può inviare più di una scheda elettorale.

IL COMITATO DI PRESIDENZA ONORARIA

Art. 13.

Il Comitato di Presidenza Onoraria è composto da Personalità del mondo della Cultura, delle Scienze, dell'Arte e delle Istituzioni Pubbliche e Private.

Art. 14.

Il Comitato di Presidenza Onoraria è composto da un numero minimo di tre membri. E' garante del rispetto dello Statuto e della rettitudine della vita interna dell'Associazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea generale ed eletti fra i soci ed eventualmente dagli Invitati permanenti e dura per quattro anni.

I suoi membri sono rieleggibili.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo debbono essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 16.

Il Consiglio Direttivo è l'organo centrale dell'Associazione e coordinatore delle varie attività dei soci.

Inoltre:

- a) realizza i programmi di attività sociali approvati dall'Assemblea;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- d) delibera il compimento di tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti le attività sociali;
- e) formula eventuali regolamenti interni;
- f) nomina i responsabili tecnici;
- g) nomina i responsabili di uno o più settori di attività;
- h) cura il tesseramento e lo sviluppo dell'Associazione;
- i) decide anno per anno le varie quote tessera relative ai soci ordinari, soci istituzioni, soci sostenitori ed altre eventuali;
- j) può chiedere il parere consultivo ad altri soci, in caso di necessità;
- k) propone all'Assemblea i nomi dei candidati del Comitato di Presidenza Onoraria;
- l) nomina gli Invitati permanenti alle riunioni dello stesso;
- m) convoca l'Assemblea dei soci.

Art. 17.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale o Direttore, il Tesoriere ed altre cariche necessarie per l'organizzazione delle varie attività.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri fino ad un numero pari ad 1/3 degli eletti dalla Assemblea generale.

Inoltre può nominare all'unanimità eventuali sostituti di Consiglieri che si dimettono dalla carica o decaduti.

Le dimissioni da socio dirigente devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Inoltre può proporre all'unanimità nuovi membri del Comitato di Presidenza Onoraria all'Assemblea.

Può nominare Invitati permanenti rappresentativi di Istituzioni Pubbliche e Private che hanno rapporti di collaborazione con l'Associazione.

Può nominare all'unanimità Personalità di diversa estrazione culturale come Socio Onorario.

Art. 18.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni trimestre od ogni qualvolta lo richieda anche un solo componente o un membro del Comitato di Presidenza Onoraria.

Può deliberare validamente con la presenza di oltre la metà dei componenti.

A parità di voto, prevale quello del Presidente o del Vice-Presidente.

I membri Invitati permanenti hanno diritto di parola ma non di voto e sono convocati nei casi in cui è necessario il loro parere e la consultazione inerente l'attività istituzionale relativa alle rispettive competenze.

Art. 19.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale ed è il primo responsabile dello Statuto ed è l'unico responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome dell'Associazione.

Convoca il Consiglio Direttivo.

Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente assume le responsabilità sopra citate il Vice-Presidente.

Ha il compito di consultare e tenere vivo il rapporto tra il Consiglio Direttivo e il Comitato di Presidenza Onoraria.

Art. 20.

Il Segretario Generale o Direttore è coordinatore della vita interna dell'Associazione.

È il primo responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

Sentito il Presidente, provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per le sedute ordinarie o su richiesta anche di un solo membro dello stesso.

È responsabile della tenuta di un libro dei verbali e della corrispondenza, tiene aggiornato un libro dei soci.

Il Segretario Generale ha la facoltà di proporre un Ufficio di Segreteria, adeguato ad assisterlo per lo svolgimento del suo ruolo.

Art. 21.

Il Tesoriere è responsabile della perfetta tenuta dei registri contabili che devono essere in ogni momento aggiornati.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 22.

Se un membro del Consiglio Direttivo dovesse assentarsi per tre volte consecutive, senza giustificazioni, decade dal Consiglio stesso.

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo uscente, almeno sei mesi prima della fine del suo mandato, tenendo conto delle indicazioni dei Soci, propone una lista di candidati per la composizione del nuovo Consiglio Direttivo. La lista può essere presentata direttamente in Assemblea oppure inviata per posta almeno due mesi prima dell'Assemblea e rispedita da ciascun socio come scheda elettorale con la facoltà di sostituire in parte o interamente i nomi proposti sulle stesse schede. In caso di voto per posta ogni Socio ha diritto di esprimerlo in modo palese o segreto.

Art. 24.

In caso di elezione del C.D. per posta l'Assemblea nominerà una commissione elettorale costituita da tre membri, delegata allo scrutinio delle schede elettorali da svolgere o completare con verbale scritto finale relativo all'esito conclusivo dello stesso scrutinio, prima dello scioglimento dell'Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

L'Assemblea decide, per tutto quanto non compreso nel presente Statuto, in conformità alle norme in vigore, a maggioranza assoluta dell'Universo dei Soci, che devono raggiungere sempre un numero oltre la metà degli iscritti, in prima convocazione, ed un numero oltre la metà dei presenti in seconda convocazione.